

Allegato "A" al n. 31.625 della Raccolta

S T A T U T O

"FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA ETS"

ARTICOLO 1 - Costituzione

È costituita, per iniziativa della CONGREGAZIONE DEI PADRI ROGAZIONISTI DEL CUORE DI GESU', di seguito anche Ente Fondatore, detta anche *DEGLI ORFANOTROFI ANTONIANI MASCHILI DEL CANONICO ANNIBALE MARIA DI FRANCIA*, con sede in via Tuscolana 2/10 Roma 00182 - Italia, iscritta al Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma, codice 520, una Fondazione denominata **"FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA ETS"**, di seguito indicata come Fondazione. L'Ente Fondatore è rappresentato dalla propria Provincia Sant'Antonio Italia Centro Nord. Il Consiglio di Provincia, di cui agli artt. 229 e seg. delle NORME della Congregazione dei Padri Rogazionisti del Cuore di Gesù, esercita i diritti dell'Ente Fondatore.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La durata è illimitata.

ARTICOLO 2 - Sede legale, delegazioni, e uffici

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Roma, in Via dei Rogazionisti n.10.

La variazione di sede legale nello stesso comune, deliberata dal consiglio di indirizzo o dal consiglio di amministrazione, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Sedi secondarie, delegazioni e uffici potranno essere istituite in Italia e all'Estero con deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Articolo 3 - Scopi e finalità

La Fondazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

La Fondazione persegue le proprie finalità, in particolare la promozione dell'assistenza ed educazione nei confronti dei minori e adulti in situazione di difficoltà e svantaggio secondi i principi del carisma dei padri Rogazionisti.

Per il raggiungimento delle predette finalità, la Fondazione a norma dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La Fondazione, quindi, può, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, svolgere le seguenti attività:

- promuovere ogni tipo di intervento nel campo dell'educazione e dell'assistenza nei confronti di minori ed adulti svantaggiati o in difficoltà su tutto il territorio nazionale e

all'estero ed ogni attività educativa volta a favorire la partecipazione sociale anche attraverso interventi a promozione dell'infanzia e dell'adolescenza; in questo senso potrà promuovere attività di studio, formazione corsi e seminari attinenti ai settori di interesse della fondazione, contrastare la privazione della possibilità di apprendere e la dispersione scolastica promuovendo lo sviluppo delle capacità individuali al fine della realizzazione dei talenti e delle aspirazioni personali di minori e adulti; potrà svolgere altresì attività mirate a conseguire il successo scolastico e formativo per formare cittadini nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici anche in convenzione, accreditamento o patrocinio con la PA, erogare premi e borse di studio e promuovere attività di contrasto al bullismo ed al conseguimento dei titoli di studio;

- promuovere la visione antropologica che dichiara la dignità della persona secondo i principi del carisma dei padri Rogazionisti, promuovendo in particolare la difesa dei diritti umani come diritti inalienabili dell'uomo, ossia diritti che devono essere riconosciuti a ogni persona per il solo fatto di appartenere al genere umano, indipendentemente dalle origini, appartenenze o luoghi ove la persona stessa si trova; promuovendo altresì i diritti civili, quali diritti fondamentali, inviolabili e irrinunciabili;

- promuovere rapporti di carattere anche internazionale, con associazioni, sodalizi, enti e fondazioni straniere aventi finalità analoghe o affini a quelle della Fondazione; promuovere e gestire iniziative, anche partecipando o costituendo Fondazioni o altri enti di scopo, nei settori della manifattura e dei servizi secondo il carisma dell'ente fondatore, Congregazione dei Padri Rogazionisti, con l'esclusivo scopo di supportare l'Ente Fondatore nello sviluppo e nel mantenimento delle proprie Opere;

- promuovere la libertà e la dignità della persona, la solidarietà e l'uguaglianza di opportunità sia in relazione alle condizioni fisiche, culturali e sociali sia in relazione alla differenza di genere; in questa direzione l'ente potrà svolgere attività miranti alla rimozione di situazioni di disagio psico sociale e di marginalità promuovendo l'autonomia abitativa per offrire accoglienza alle persone bisognose, housing e cohousing sociale per offrire risposte ai bisogni abitativi, in particolare con riguardo a nuclei mamma-bambino o donne sole senza rete primaria di sostegno, famiglie monoparentali con figli sfrattate per morosità incolpevole e in attesa di assegnazione di case popolari, promuovendo attività a favore dei rifugiati che non possono tornare nel loro paese, anche se hanno cercato accoglienza in un altro stato dove però la loro integrazione o la loro sicurezza siano a rischio, promuovere l'inclusione dei migranti ed il loro inserimento socio lavorativo contrastando lo sfrutta-

mento lavorativo ed il caporalato; promuovere attività specifiche per la carenza di abilità linguistiche di formazione o di esperienza lavorativa, per il mancato riconoscimento delle qualifiche acquisite nel paese di origine;

- promuovere la qualità della vita, lo sviluppo armonico e completo dell'identità personale e sociale delle persone accolte, e la loro partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica, per la loro realizzazione individuale e sociale; promuovere la salute, l'accudimento delle persone bisognose anche mediante formazione per l'inserimento nel lavoro superando le condizioni di povertà e di emarginazione sociale; erogare contributi economici e sostegni e promuovere le adozioni a distanza; in questo senso l'ente potrà promuovere attività di gruppi di acquisto solidale (G.A.S.) per l'acquisto collettivo di beni e la distribuzione dei medesimi senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà raccordare la propria attività, nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, con quella dell'Ente Fondatore e di soggetti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad enti, istituzioni, organizzazioni e Fondazione per il coordinamento, lo sviluppo, il finanziamento e cofinanziamento di progetti specifici.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, contratti di appalto o fornitura che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

- aderire, partecipare e operare in altre ETS, fondazioni, associazioni, organizzazioni e partecipare e favorire lo sviluppo delle imprese sociali e commerciali nei limiti consentiti dalla legge e comunque in persona del legale rappresentante protempore debitamente autorizzato secondo il vigente statuto;

- stipulare contratti di mantenimento, istituire vincoli di destinazione sui beni, trust.

La Fondazione potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa l'acquisizione o la sottoscrizione di quote di capitale in società non quotate sui mercati regolamentati, che si rendano comunque necessarie od opportune per il buon funzionamento gestionale della Fondazione medesima di svolgere attività purché direttamente connesse a quelle istituzionali.

La Fondazione può avvalersi dell'attività di volontariato dei propri aderenti o delle persone aderenti agli enti associati collegati nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 18 del CTS.

Articolo 4 - Attività diverse e Raccolta Fondi

La Fondazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che la Fondazione può svolgere è il Consiglio di Indirizzo.

La Fondazione può realizzare l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i Partecipanti e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 5 - Vigilanza

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice del Terzo settore e Leggi collegate.

Articolo 6 - Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali entrate, rendite, ricavi, proventi, entrate comunque denomina-

te è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ex art 8 c. 1 Dlgs 117/2017.

Il patrimonio è composto:

a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori;

b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

c) dalle elargizioni fatte da enti, escluse le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Amministrazione, può essere destinata a incremento del patrimonio;

e) da eredità, donazioni e legati;

f) da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;

g) da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali.

Non costituiscono incremento del patrimonio, salvo diversa Deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le somme versate dall'Ente Fondatore a titolo di concorso alle spese di gestione.

Articolo 7 - Fondo di gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi ed è costituito da:

a) dalle rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione;

b) da eventuali lasciti, donazioni, eredità ed erogazioni di qualsiasi genere, sia di enti pubblici che privati, non destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;

c) eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di altri enti o istituzioni pubblici e privati, nazionali ed internazionali, non destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;

d) tutto ciò che proviene alla Fondazione, non destinato ad incremento del suo patrimonio, ivi compresi i contributi in denaro versati dai Partecipanti, oltre che per il concorso delle spese di gestione.

I proventi, le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegati per il funzionamento della Fondazione stessa e per

la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 8 - Divieto di distribuzione degli utili

L'ente ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, ai propri Partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della fondazione stessa, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 9 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio di esercizio va redatto con le modalità e le formalità previste dall'art 13 del CTS e il bilancio sociale, se ricorre l'obbligo ovvero se opportuno, va redatto con le modalità e le formalità previste all'art 14 del CTS.

Il Consiglio di Amministrazione documenta nei documenti di bilancio il carattere secondario e strumentale della attività diverse eventualmente svolte identificate dal Consiglio di Indirizzo.

Entro il 30 novembre di ciascun anno può essere approvato il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed approva entro il 30 aprile i documenti di bilancio consuntivo di quello decorso. L'organo competente all'approvazione dei bilanci è il Consiglio di Indirizzo. Il bilancio di previsione, la situazione patrimoniale ed il conto consuntivo sono inviati all'Ente fondatore entro i quindici giorni successivi all'approvazione. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, contraggono impegni ed obbligazioni in nome e per conto della Fondazione nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Articolo 10 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si distinguono in:

- a) Fondatore;
- b) Partecipanti;
- c) Onorari.

Articolo 11 - Fondatore

Il Fondatore è la Congregazione dei Padri Rogazionisti che ha sottoscritto l'atto costitutivo e ha costituito il Fondo di dotazione della Fondazione. L'Ente Fondatore sarà sempre rappresentato dalla propria Provincia dell'Italia Centro Nord. Il Fondatore nomina l'Organo di Controllo di cui al successivo articolo 29.

Articolo 12 - Partecipanti

Su delibera del Consiglio di Amministrazione possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante conferimenti di beni, materiali o immateriali, e servizi e

conferimento di attività professionali di particolare rilievo, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. Eventuali conferimenti in denaro o titoli o beni materiali effettuati dai Partecipanti afferiscono in via principale al Fondo di Gestione della Fondazione.

Articolo 13 - Prerogative dei Partecipanti

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. Possono altresì essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni aventi sede all'Estero. I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.

Articolo 14 -Esclusione e recesso dei Partecipanti

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi, l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- d) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- e) apertura di procedure di liquidazione;
- f) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali.

Nel caso di espulsione il Consiglio di Amministrazione da comunicazione al soggetto interessato dell'avvio del procedimento, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione ed assegnando termine per l'inoltro di memorie e controdeduzioni; scaduto il termine assegnato il Consiglio di Amministrazione valuta l'eventuale documentazione pervenuta e assume la decisione definitiva da comunicarsi all'escluso con mezzi idonei ad attestare il ricevimento. All'esclusione il Sostenitore può proporre ricorso con A.R. al Consiglio di Indirizzo entro 30 giorni dalla decisione definitiva. Il consiglio di Indirizzo delibererà a proposito nella prima riunione utile.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. L'eventuale recesso da parte dei Partecipan-

ti dovrà essere comunicato per iscritto alla Fondazione con preavviso di novanta giorni, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione. Entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il Consiglio di Amministrazione verifica la possibilità di risolvere o rimuovere le ragioni del recesso e ne dà comunicazione al soggetto interessato; ove questi confermi la decisione di recedere, il recesso si intende definitivo a decorrere dal novantunesimo giorno dalla data della comunicazione iniziale.

Articolo 15 - Onorari

I membri Onorari sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, per particolare benemerita, per la loro personalità e/o per l'importanza dell'apporto dato al perseguimento degli scopi e/o allo svolgimento delle attività della Fondazione.

Articolo 16 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Presidente
- b) il Consiglio di Indirizzo;
- c) Il Consiglio di Amministrazione;
- d) L'assemblea dei Partecipanti;
- e) Il Direttore generale.
- f) L'Organo di Controllo.

Articolo 17 - Il Presidente

Il Presidente della Fondazione è di diritto il Padre Superiore Provinciale della Provincia Sant'Antonio Italia Centro Nord dell'Ente Fondatore o altro religioso Rogazionista da lui nominato e rimane in carica fino alla cessazione del mandato del predetto Superiore Provinciale. Al Presidente della Fondazione spetta la presidenza del Consiglio di Indirizzo e la legale rappresentanza della Fondazione, con firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo e la riunione annuale dei membri "Partecipanti". Nelle materie riservate alla competenza del Consiglio di Indirizzo il Presidente può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario ed opportuno, sottoponendolo a ratifica del medesimo Consiglio nel corso della prima riunione immediatamente successiva. Il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo può essere sostituito da un Vice Presidente. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Indirizzo tra i propri membri in carica.

Articolo 18 - Il Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è composto di diritto dai Membri del Consiglio della Provincia Sant'Antonio Italia Centro Nord dell'Ente Fondatore. I Consiglieri di Indirizzo decadono al momento della cessazione dalla carica del Superiore Provinciale dell'Italia Centro Nord dell'Ente Fondatore. Qualora nel corso del mandato venga comunque a cessare per qualsiasi motivo un Consigliere di Indirizzo, l'Ente Fondatore

provvederà senza indugio alla sua sostituzione con altro soggetto, per il residuo periodo del mandato degli altri consiglieri di Indirizzo in carica. Il Consiglio di Indirizzo:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) approva i documenti di bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio preventivo e il bilancio sociale;
- d) individua eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui art 6; delibera circa le modifiche statutaria dando attuazione con propria delibera assunta a maggioranza assoluta redatta per atto pubblico;
- e) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione con propria delibera assunta a maggioranza assoluta;
- f) collabora con l'organo di controllo nell'attività di controllo e vigilanza;
- g) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione; agisce ai sensi dell'articolo 2409;
- h) riferisce almeno una volta all'anno al Fondatore sull'attività svolta;
- i) delibera in ordine ai piani strategici, industriali e finanziari della Fondazione predisposti dal Consiglio di Gestione.
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

I componenti del Consiglio di Indirizzo sono solidalmente responsabili con i componenti del Consiglio di Amministrazione per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica. I componenti del Consiglio di Indirizzo possono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 - Convocazione, quorum e funzionamento del Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno una volta all'anno e ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono di norma tenute presso la sede della Fondazione ovvero nel luogo espressamente indicato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione con mezzi idonei a comprovare l'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e del relativo ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione avviene con tre giorni di preavviso.

Il Consiglio di Indirizzo è costituito e si riunisce valida-

mente con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio di Indirizzo delibera a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo partecipa senza diritto di voto il Direttore, se nominato, e gli organi e soggetti di volta in volta invitati dal Consiglio stesso.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

Delle adunanze del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, a cura del Direttore Generale, firmato da chi presiede il Consiglio di Indirizzo medesimo e dal medesimo verbalizzante.

Le riunioni possono essere svolte con mezzi audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza che consentano di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, che consentano al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari e a condizione che sia consentito agli interventi di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 20 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre membri, fino ad un massimo di cinque nominati dal Consiglio di Indirizzo.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, salvo comprovata necessità o casi di forza maggiore, dovrà essere sempre riservata a membri della Congregazione dei Padri Rogazionisti del Cuore di Gesù.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati. In particolare, i Consiglieri di amministrazione devono essere scelti, secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza amministrativa, istituzionale, di volontariato sociale e/o imprenditoriale nei settori di attività della Fondazione.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da colui che:

- a) si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione;
- d) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

e) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

f) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

g) sia stato soggetto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene indicate alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato; le pene previste dalla precedente lettera c), numero I, non rilevano se inferiori ad un anno;

h) chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi ai sensi del comma 734 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore:

i) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto 3, lettera c);

j) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente punto 3), lettera d) con sentenza non definitiva;

k) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965 n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990 n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni;

l) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il Consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima seduta del Consiglio di Indirizzo successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate al precedente punto del presente articolo 11.

La revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione almeno quindici giorni prima della sua audizione. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste sub k) e l), la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure previste.

Per gli Amministratori in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto la mancanza dei requisiti di cui ai punti precedenti non rileva per il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa.

I membri del Consiglio di amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'adunanza del consiglio di indirizzo convocata

per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Peraltro, qualora per dimissioni o altre cause venga a cessare la totalità o maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà cessato con effetto immediato ed il Consiglio di Indirizzo per la nomina del nuovo Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dal Presidente della Fondazione o, mancando, dall'Organo di Controllo.

I membri del Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto scadono alla data di avvenuta iscrizione del presente statuto nel registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura - UTC competente.

Articolo 21 - Presidenza del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di amministrazione:

- a) è nominato direttamente dal Consiglio di Indirizzo o, qualora questo non vi abbia provveduto, dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica per lo spesso periodo stabilito per gli amministratori;
- b) è rieleggibile;
- c) rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con firma libera e disgiunta dal Presidente della Fondazione, agisce e resiste in giudizio innanzi a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie, anche penali ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione;
- d) esercita inoltre i poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione;
- e) convoca, fissandone l'ordine del giorno, e presiede, il Consiglio di Amministrazione;
- f) coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri e verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio.

Articolo 22 Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti di gestione che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

Sono esclusi dalla competenza del Consiglio di Amministrazione soltanto gli atti che lo statuto riserva espressamente all'Ente Fondatore o al Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento. La firma del Vice Presidente fa fede dell'assenza o impedimento del Presidente ed esonera i terzi da qualsiasi ingerenza e responsabilità.

Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, sentito il parere vincolante del Consiglio di Indirizzo, la figura del

Direttore Generale, determinandone i poteri. La carica di Direttore Generale è incompatibile con quella di Consigliere di amministrazione. Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Il Direttore Generale, i cui poteri sono esemplificati all'articolo 25, cura l'assetto organizzativo amministrativo e contabile in modo che sia adeguato alla natura ed alle dimensioni della Fondazione e riferisce al Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Fondazione o dalle iniziative da questa partecipate o promosse. Il Direttore Generale risponde nei limiti delle proprie attribuzioni ed in nessun caso sarà considerato solidalmente responsabile con gli Amministratori per la gestione sociale. Nei limiti dei loro poteri, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore Generale possono nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la competenza esclusiva ad assumere le deliberazioni concernenti:

- a) Predisposizione del piano strategico poliennale ed annuale;
- b) Predisposizione dei piani d'investimento e/o dei piani operativi-finanziari semestrali o annuali;
- c) Acquisto o cessione di azioni o quote di società, di aziende o rami di azienda;
- d) Nomina e/o designazione di amministratori o sindaci nelle attività partecipate;
- e) Adozione dei Regolamenti della Fondazione;
- f) approvazione, su proposta del Direttore Generale se nominato, della bozza di bilancio preventivo, del progetto del bilancio d'esercizio il consuntivo da presentare per l'approvazione al Consiglio di Indirizzo, della bozza del bilancio sociale quando redatto ed il programma di attività documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- g) l'acquisizione di eredità, legati, donazioni ed altre liberalità e le modifiche patrimoniali;
- h) autorizzazioni al Presidente a promuovere azioni giudiziarie e/o a resistere in giudizio;
- i) su proposta del Direttore Generale, se nominato, l'organizzazione interna degli uffici e la dotazione organica;
- j) inquadramento e compenso del Direttore Generale.
- k) Stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e ai partecipanti per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

Articolo 23 - Convocazione, quorum e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente, mediante avviso trasmesso con mezzi che garantiscano l'avvenuta ricezione da parte dei destinatari, anche via telefax o posta elettronica. Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza il termine può essere più breve e comunque non inferiore a un giorno.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario o quando ne è fatta richiesta scritta da almeno due Amministratori o dall'Organo di Controllo.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere individuati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati e scambiarsi documenti a mezzo telefax o per posta elettronica; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si intenderà tenuto nel luogo dove si trova il Presidente e deve inoltre trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro, laddove il Consiglio proceda alla verbalizzazione istantanea.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, che può anche essere persona estranea al Consiglio stesso.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica ed occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto cui accede il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano dai processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario. Dei verbali possono essere rilasciati estratti o copie ai sensi di legge.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute in relazione alla carica, può essere riconosciuto un compenso annuo determinato dal Consiglio di Indirizzo. Tale compenso rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, salvo a diversa determinazione del Consiglio di Indirizzo. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo.

Art. 24 - Il Direttore generale

Il Direttore Generale della Fondazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere vincolante del Consiglio di Indirizzo, è responsabile della realizzazione dei programmi di attività deliberati.

L'incarico di Direttore Generale dura cinque anni ed è rinnovabile, salvo revoca che può essere deliberata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione, sentito in ogni caso il parere vincolante dell'Ente Fondatore.

Il Direttore Generale provvede alla gestione ordinaria della fondazione in conformità agli indirizzi generali ed alle linee programmatiche stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e nell'ambito dei poteri e delle attribuzioni conferitogli dallo Statuto, dagli eventuali regolamenti oppure delegatigli dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina o successivamente.

Il Direttore Generale non può mai compiere atti di straordinaria amministrazione a meno che non sia a ciò espressamente delegato con delibera del Consiglio di Amministrazione e conseguente conferimento, ad opera del legale rappresentante, di relativa procura.

I compiti e le funzioni del Direttore Generale, nonché la durata in carica dello stesso a termini di statuto, sono comunque determinati all'atto della nomina.

Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione può, comunque, chiedere al Direttore Generale informazioni in ordine alla gestione della Fondazione.

Art. 25 - Poteri del Direttore generale

In particolare, al Direttore Generale sono attribuiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, e salvo quelli ulteriori che gli potranno essere conferiti dal Consiglio di Amministrazione, i seguenti compiti:

- a) gestire e coordinare la struttura interna della Fondazione, sia di linea che di staff;
- b) costituire, modificare ed estinguere, se all'uopo delegato dal presidente del Consiglio di Amministrazione, negozi giuridici attivi, quali atti e contratti fonte di ricavo per la Fondazione, entro il limite per ogni operazione espressamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
- c) costituire, modificare ed estinguere se all'uopo delegato dal presidente del Consiglio di Amministrazione, negozi giuridici passivi, quali atti e contratti fonte di costo per la Fondazione, entro il limite per ogni operazione espressamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
- d) gestire per conto della Fondazione, mediante apposita delega di firma, i rapporti bancari, finanziari e postali ed effettuare le relative operazioni entro i limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione;
- e) predisporre la struttura organizzativa della Fondazione,

da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

f) predisporre i budget annuali della Fondazione, entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

g) predisporre i piani strategici della Fondazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

h) dare attuazione nei limiti delle sue attribuzioni a tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, compiendo altresì tutti gli atti, nonché tutte le operazioni ed esse collegate;

i) provvedere alla selezione, l'assunzione, la promozione e il licenziamento del personale dipendente della Fondazione, determinandone inquadramento, mansioni, retribuzioni e quant'altro fosse opportuno, fermo restando quanto previsto dal piano delle assunzioni del personale e delle collaborazioni deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle proprie competenze esclusive.

Art 26 - Assemblea dei Partecipanti

L'Assemblea dei Partecipanti è un organo della Fondazione con finalità consultiva e d'impulso.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti i Partecipanti. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

L'Assemblea è Presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e si riunisce almeno una volta all'anno e quando richiesto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art 27 - Compiti dell'Assemblea dei Partecipanti

L'Assemblea dei partecipanti esprime pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione;

Art 28 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea dei Partecipanti

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questo ritenga opportuno.

L'Assemblea si svolge, di regola, presso la sede della Fondazione ma può svolgersi anche in qualsiasi altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione è spedito almeno otto giorni prima ai Partecipanti, agli indirizzi di posta elettronica, idonea ad attestare l'avvenuto ricevimento, risultanti dal Libro dei Partecipanti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su de-

cisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Di Amministrazione o, in mancanza, da qualsiasi Partecipante. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà dei Partecipanti;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Partecipanti che vi intervengano.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti i Partecipanti che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Partecipanti.

Ogni Partecipante ha diritto a un voto. Ogni Partecipante può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Partecipante.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Partecipanti presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audiovideo collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Partecipanti. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleare;
- c) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audiovideo collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Art. 29 - Organo di Controllo

IL Consiglio di Indirizzo nomina un organo di controllo com-

posto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, il Fondatore nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Le riunioni possono essere svolte con mezzi audio/video.

Art. 30 - Scioglimento

Il Consiglio di Indirizzo che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Esso delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui all'art. 9 D.lgs. 117/2017.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 31 - Rinvio e disposizioni transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore e della Fondazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui la Fondazione vi sarà iscritta.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile.

F.to: Eros Borile - Roberto Agostini notaio (L.S.).